

CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE ADOTTIVE - ADOZIONI INTERNAZIONALI (ART. 7, COMMA 1 L.R. N. 10/2003).

In applicazione dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2003 e s.m.i. recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" che, in materia di adozioni internazionali, persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi prevedendo, a tal fine, l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale;

PUNTO 1

Possono presentare istanza per la concessione del contributo le famiglie adottive con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, esercenti la potestà genitoriale del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione Siciliana nei confronti dei quali sia stato trascritto nei registri degli atti di nascita il Decreto del Tribunale dei Minori, con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della nazione di provenienza del minore stesso, fino ad esaurimento delle risorse previste per il corrente esercizio finanziario, per i periodi di seguito riportati:

- a) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2013
- b) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014
- c) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015
- d) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2016
- e) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017
- f) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018

PUNTO 2

Potranno ricevere il contributo le famiglie adottive in possesso di un Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare computato secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 1952 del 03.05.2018, concernente la revisione di modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'I.S.E.E. fissato nella misura seguente:

- a) 50% (fino ad un massimo di 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. fino a 35.000,00 euro;
- b) 30% (fino ad un massimo di 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00.

In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di euro 5.000,00 per i redditi di cui alla lettera a) e la somma di euro 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).

Il contributo è dovuto per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione internazionale detratto dalla dichiarazione dei redditi, certificato dall'Ente Autorizzato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera I-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (L. 476 art. 31, comma 3, lettera O). Sono escluse dal rimborso le spese post-adottive ed i contributi liberali.

PUNTO 3

I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza redatta su specifico schema allegato al presente atto e denominato Allegato "B", resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza dovrà essere inoltrata al Comune di residenza, corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni) corrispondente all'anno precedente in cui si presenta istanza;
- b) fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottivi in corso di validità;
- c) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'Ente autorizzato sotto la sola ed esclusiva responsabilità dell'Ente stesso;
- e) eventuale certificazione sanitaria attestante condizioni di handicap o patologia cronica del minore rilasciata dalla Commissione medica;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di entrambi i coniugi, da cui si evinca *"che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati"*.

PUNTO 4

Il Comune di residenza, acquisita la suddetta documentazione, provvederà alla relativa istruttoria ed accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, trasmetterà a questo Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, l'Allegato "C", debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Il predetto allegato dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento unitamente alla sottoelencata documentazione:

- 1) copia dell'istanza presentata al Comune dalla coppia beneficiaria - Allegato "B", con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori;
- 2) copia documento attestante la data di trascrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del Tribunale dei Minori con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della nazione di provenienza del minore;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di entrambi i coniugi, dalla quale si evinca *"che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati"* - Allegato "D";
- 4) fotocopia attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., Patronato, Comuni o Enti abilitati) corrispondente all'anno precedente in cui si presenta istanza;

Tali allegati devono essere trasmessi a questo Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali – Servizio 6 - al seguente indirizzo **PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it**.

Acquisita tale documentazione questo Ufficio provvederà alla redazione della graduatoria delle istanze secondo i sottoelencati criteri:

- condizioni reddituali (I.S.E.E.);
- nuclei familiari, che hanno adottato minori portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale o di patologie croniche certificate dalle competenti autorità sanitarie;
- nuclei familiari che hanno adottato più minori;
- nuclei familiari ove sono già presenti minori in adozione e/o affidamento familiare.

PUNTO 5

I Comuni dovranno fare pervenire presso questo Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali – Servizio 6, le richieste avanzate dai soggetti beneficiari, residenti sul proprio territorio, entro e non oltre il 31.10.2018.

Successivamente si procederà all'erogazione del contributo, per il tramite del Comune di residenza, secondo l'ordine di graduatoria.

Il rimborso verrà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata sul Capitolo di spesa 183741 "Contributi alle spese sostenute dalle famiglie per le Adozioni internazionali".

PUNTO 6

Il Comune e le famiglie adottive richiedenti il beneficio, nonché gli Enti autorizzati, hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino ai 12 mesi successivi dalla riscossione del rimborso, per consentire a questo Assessorato di effettuare controlli così come previsti dall'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Punto 6

- a) 50% (fino ad un massimo di 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. fino a 35.000,00 euro;
- b) 20% (fino ad un massimo di 2.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un indicatore I.S.E.E. compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00.

In ogni caso il rimborso non potrà superare le somme di euro 5.000,00 per i redditi di cui alla lettera a) e la somma di euro 2.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).

Il contributo è dovuto per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione internazionale durante la deliberazione del reddito, certificato dall'Ente Autorizzato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera (b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 517 (L. 475 del '99), comma 1, lettera (O). Sono escluse dal rimborso le spese post-adozione ed i contributi liberali.